REGOLAMENTO (CEE) N. 427/74 DELLA COMMISSIONE

del 20 febbraio 1974

che modifica i prelievi all'esportazione nel settore dei cereali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 120/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1346/73 (2),

visto il regolamento (CEE) n. 1968/73 del Consiglio, del 19 luglio 1973, che definisce le norme generali applicabili nel settore dei cereali in caso di perturbazione (3), modificato dal regolamento (CEE) n. 2632/73 (4), in particolare l'articolo 4, paragrafo 3,

considerando che a norma dell'articolo 19 del regolamento n. 120/67/CEE possono essere adottate misure quando il prezzo cif di uno o più prodotti superi notevolmente il prezzo d'entrata ; che tale situazione può persistere e perciò stesso il mercato della Comunità subisce o rischia di subire perturbazioni ;

considerando che a norma del regolamento (CEE) n. 1968/73 un superamento notevole del prezzo d'entrata sussiste quando il prezzo cif supera il prezzo d'entrata almeno del 2 % ; che tale superamento rischia di persistere quando si constata uno squilibrio tra l'offerta e la domanda e tale squilibrio rischia di protrarsi in considerazione della prevedibile evoluzione della produzione e dei prezzi di mercato ;

considerando che l'elevato livello dei prezzi nel commercio internazionale può ostacolare l'importazione nella Comunità del frumento tenero, dell'orzo, del granturco, della segala, dell'avena, del sorgo, di semole e semolini di frumento o provocarne l'uscita dalla Comunità ;

considerando che una siffatta situazione può essere attualmente constatata ; che per garantire la sicurezza degli approvvigionamenti nella Comunità occorre fissare un prelievo all'esportazione per questi prodotti ;

considerando che i rapporti esistenti fra il prodotto di base e i suoi prodotti trasformati, nonché la situazione del mercato di taluni prodotti trasformati rendono altresì necessario stabilire un prelievo all'esportazione di tali prodotti ;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1964/73 del Consiglio, del 17 luglio 1973 (5), ha fissato il prezzo d'entrata dei cereali per la campagna di commercializzazione 1973/1974 ;

considerando che a norma dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1968/73 il prelievo all'esportazione deve essere fissato prendendo in considerazione la situazione e le prospettive di evoluzione, da una parte, delle disponibilità di cereali e dei loro prezzi sul mercato della Comunità e, dall'altra, dei prezzi dei cereali e dei prodotti del settore cereali sul mercato mondiale ; che, conformemente allo stesso testo, occore altresì assicurare ai mercati di cereali una situazione equilibrata e uno sviluppo naturale sul piano dei prezzi e degli scambi e, inoltre, tener conto dell'aspetto economico delle esportazioni e dell'importanza di evitare perturbazioni sul mercato della Comunità ;

considerando che per i prodotti di cui all'articolo 1 c) e d) del regolamento n. 120/67/CEE, esclusi i prodotti amidacei, si deve inoltre tener conto degli elementi specifici di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1968/73 ;

considerando che il prelievo all'esportazione può essere differenziato qualora la situazione del mercato mondiale o le particolari esigenze di taluni mercati lo rendano necessario ;

considerando che l'applicazione delle regole suesposte all'attuale situazione dei mercati nel settore dei cereali e in particolare ai corsi o ai prezzi di questi prodotti nella Comunità e sul mercato mondiale induce a modificare i prelievi all'esportazione, fissati dal regolamento (CEE) n. 381/74 (6), modificato dal regolamento (CEE) n. 410/74 (7), conformemente a quanto indicato nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

I prelievi all'esportazione di cui all'articolo 2, paragrafo 1, primo trattino, del regolamento (CEE) n.

(1) GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2269/67.
(2) GU n. L 141 del 28. 5. 1973, pag. 8.
(3) GU n. L 201 del 21. 7. 1973, pag. 10.
(4) GU n. L 272 del 29. 9. 1973, pag. 18.
(5) GU n. L 201 del 21. 7. 1973, pag. 3.
(6) GU n. L 43 del 15. 2. 1974, pag. 9.
(7) GU n. L 46 del 19. 2. 1974, pag. 5.

1968/73 fissati nell'allegato del regolamento (CEE) n. 381/74, modificato sono modificati, per i prodotti compresi nell'allegato del presente regolamento, come indicato in tale allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 21 febbraio 1974.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 febbraio 1974.

Per la Commissione
P. J. LARDINOIS
Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 20 febbraio 1974 che modifica i prelievi all'esportazione nel settore dei cereali

N. della tariffa	Designazione delle merci	Importo del prelievo in u.c./t.
ex 10.01 A	Frumento tenero e frumento segalato, con esclusione delle sementi ufficialmente certificate (1)	90,00
ex 10.02	Segala, con esclusione delle sementi ufficialmente certificate (1)	10,00
ex 10.03	Orzo, con esclusione delle sementi ufficialmente certificate (1)	30,00
ex 10.04	Avena, con esclusione delle sementi ufficialmente certificate (1)	20,00
10.05 B	Granturco diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	35,00
10.07 C	Sorgo	20,00
ex 11.01 A	Farina di frumento tenero	50,00
11.02 A I a)	Semole e semolini di frumento (grano duro)	50,00
11.02 A I b)	Semole e semolini di frumento (grano tenero)	50,00
11.01	Farina di cereali :	
	C. di orzo	12,50
	D. di avena	10,00
	E. di granturco :	
	I. avente un tenore in sostanze grasse inferiore od uguale all'1,5 % in peso	17,50
	II. altra	35,00
	H. di miglio	—
	K. di sorgo	20,00
11.02	Semole, semolini ; cereali mondati, perlati, spezzati, schiacciati (compresi i fiocchi), esclusi il riso pilato, brillato, lucidato o quello spezzato ; germi di cereali, anche sfarinati :	
	A. Semole, semolini :	
	II. di segala	10,00
	III. di orzo :	
	a) avente un tenore in ceneri inferiore od uguale all'1 % in peso	12,50
	b) altri	25,00
	IV. di avena :	
	a) aventi un tenore in ceneri inferiore od uguale al 2,3 % in peso	10,00
	b) altri	20,00

N. della tariffa	Designazione delle merci	Importo del prelievo in u.c./t.
11.02 (seguito)	V. di granturco :	
	a) aventi un tenore in materie grasse inferiore od uguale all'1,5 % in peso :	
	1. destinati all'industria della birra	17,50
	2. altri	17,50
	b) altri	35,00
	VIII. di miglio	—
	IX. di sorgo	20,00
	B. Cereali mondati (decorticati o pilati) anche tagliati o spezzati :	
	I. di orzo, di avena, di grano saraceno o di miglio :	
	a) mondati (decorticati o pilati) :	
	1. di orzo (2)	25,00
	2. di avena :	
	aa) Avena spuntata	20,00
	bb) altri (2)	20,00
	4. di miglio	—
	b) mondati e tagliati o spezzati (detti « Grütze » o « grutten ») :	
	1. di orzo (2)	25,00
	2. di avena (2)	20,00
	4. di miglio (2)	—
	II. di altri cereali :	
	a) di frumento (grano) (2)	90,00
	b) di segala (2)	10,00
	c) di granturco (2)	35,00
	d) di sorgo (2)	20,00
	C. Cereali perlati :	
	I. di frumento (grano) (3)	90,00
	II. di segala (3)	10,00
	III. di orzo :	
	a) aventi un tenore in ceneri inferiore od uguale all'1 % in peso (senza talco) — prima categoria (3)	12,50
	b) altri (3)	25,00
	IV. di avena (3)	20,00
	V. di granturco (3)	35,00
	VII. di miglio (3)	—
	VIII. di sorgo (3)	20,00

N. della tariffa	Designazione delle merci	Importo del prelievo in u.c./t.
11.02 (seguito)	D. Cereali soltanto spezzati :	
	I. di frumento (grano)	90,00
	II. di segala	10,00
	III. di orzo	25,00
	IV. di avena	20,00
	V. di granturco	35,00
	VII. di miglio	—
	VIII. di sorgo	20,00
	E. Cereali schiacciati ; fiocchi :	
	I. di orzo, di avena, di grano saraceno o di miglio :	
	a) Cereali schiacciati :	
	1. di orzo	25,00
	2. di avena	20,00
	4. di miglio	—
	b) Fiocchi :	
	1. di orzo	12,50
	2. di avena	10,00
	4. di miglio	—
	II. di altri cereali :	
	a) di frumento (grano)	90,00
	b) di segala	10,00
	c) di granturco	35,00
	d) di sorgo	20,00
	F. Agglomerati (« pellets ») :	
	I. di frumento (grano)	90,00
	II. di segala	10,00
	III. di orzo	25,00
	IV. di avena	20,00
	V. di granturco	35,00
	VI. di riso	204,00
	VIII. di miglio	—
	IX. di sorgo	20,00
	G. Germi di cereali, anche sfarinati :	
	I. di frumento (grano)	22,50
	II. altri	8,75

N. della tariffa	Designazione delle merci	Importo del prelievo in u.c./t.
11.07	Malto, anche torrefatto :	
	A. non torrefatto :	
	I. di frumento (grano) :	
	a) presentato sotto forma di farina	45,00
	b) altro	45,00
	II. altro :	
	a) presentato sotto forma di farina	12,50
	b) non nominato	12,50
	B. torrefatto	12,50
23.02	Crusche, stacciature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali e dei legumi :	
	A. di cereali :	
	I. di granturco o di riso :	
	a) aventi tenore in amido inferiore od uguale al 35 % in peso	48,00
	b) altri :	
	1. aventi tenore in amido superiore od uguale a 35 % ed inferiore od uguale al 45 % in peso e che hanno subito un processo di denaturazione	48,00
	2. non nominati	48,00
	II. di altri cereali :	
	a) aventi tenore di amido inferiore od uguale a 28 % e la cui proporzione di prodotto che passa attraverso un setaccio di larghezza di maglie pari a 0,2 mm non eccede 10 %, in peso, oppure, nel caso contrario, il cui prodotto passato attraverso il setaccio ha un tenore di ceneri, calcolato sulla materia secca, uguale o superiore a 1,5 % in peso	48,00
	b) altri	48,00
23.07	Preparazioni foraggere, melassate o zuccherate ; altre preparazioni del genere di quelle utilizzate nell'alimentazione degli animali :	
	B. altre, contenenti, isolatamente o assieme, anche mescolati con altri prodotti, amido o fecola, glucosio o sciroppo, di glucosio delle sottovoci 17.02 B e 17.05 B, e prodotti lattiero-caseari	
	I. contenenti amido o fecola, o glucosio o sciroppo di glucosio :	
	a) non contenenti amido o fecola o aventi tenore, in peso, di tali materie inferiore o uguale a 10 % :	
	1. non contenenti prodotti lattiero-caseari o aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari inferiore a 10 %	26,25
	2. aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 10 % e inferiore a 50 %	26,25

N. della tariffa	Designazione delle merci	Importo del prelievo in u.c./t.
23.07 (seguito)	b) aventi tenore, in peso, di amido o di fecola superiore a 10 % e inferiore o uguale a 30 % :	
	1. non contenenti prodotti lattiero-caseari o aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari inferiore a 10 %	26,25
	2. aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 10 % e inferiore a 50 %	26,25
	c) aventi tenore, in peso, di amido o di fecola superiore a 30 % :	
	1. non contenenti prodotti lattiero-caseari o aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari inferiore a 10 %	26,25
	2. aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 10 % e inferiore a 50 %	26,25

(1) S'intende per sementi ufficialmente certificate, le sementi contenute negli imballaggi ufficialmente chiusi e ufficialmente contrassegnati come « sementi di base » o « sementi certificate della prima riproduzione » o « sementi certificate della seconda riproduzione » in conformità alle disposizioni della direttiva del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali (GU n. 125 dell'11. 7. 1966, pag. 2309/66) e della decisione del Consiglio, del 26 marzo 1973, relativa all'equivalenza delle sementi prodotte in Danimarca, in Irlanda e nel Regno Unito (GU n. L 106 del 20. 4. 1973, pag. 12).

(2) Cereali mondati sono i cereali che rispondono alla definizione di cui all'allegato del regolamento (CEE) n. 821/68 (GU n. L 149 del 29. 6. 1968, pag. 46).

(3) Cereali perlati sono i cereali che rispondono alla definizione di cui all'allegato del regolamento (CEE) n. 821/68 (GU n. L 149 del 29. 6. 1968, pag. 46).